

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'accertamento parziale***

di **Dottryna**



Tanto l'accertamento parziale quanto l'accertamento integrativo rappresentano una deroga alla regola generale imperniata sul principio di unicità e globalità dell'atto accertativo.

Al fine di approfondire le due tipologie di accertamento, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza l'accertamento parziale.

In linea generale, l'ufficio, nel momento in cui sottopone a controllo la posizione del contribuente, deve prendere in esame **tutte** le **variabili** che incidono sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, valutando globalmente la correttezza del comportamento tenuto nel corso del periodo di imposta.

L'**eccezione** di maggior rilievo alla regola appena enunciata è contenuta negli [articoli 41-bis D.P.R. 600/1973](#), ai fini delle imposte dirette, e [54, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), ai fini Iva, in virtù dei quali gli uffici possono, **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice e nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972**, limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, determinati sulla base di elementi specifici.

Tale eccezione è finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria di procedere immediatamente con l'emissione dell'atto di recupero in presenza di elementi che, per loro natura, **non richiedano** lo svolgimento di particolare **attività istruttoria** in quanto già immediatamente utilizzabili. Si tratta, in particolare, dei dati acquisiti a seguito di:

- **accessi, ispezioni e verifiche;**
- **indagini finanziarie;**
- **risposte ai questionari** e alle **richieste** di documentazione;
- **segnalazioni** della Direzione Centrale accertamento, di una Direzione Regionale ovvero di un altro ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, della Guardia

- di finanza o di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- **dati** in possesso dell'Anagrafe tributaria.

Per essere considerati “immediatamente utilizzabili” tali elementi devono permettere di evidenziare l'esistenza di:

- **redditi** o maggiori redditi **non dichiarati**;
- **deduzioni, esenzioni** ed **agevolazioni non spettanti**;
- imposte o maggiori imposte **non versate**;
- ai fini Iva, **corrispettivi** o **imposta** in tutto o in parte **non dichiarati**;
- ai fini Iva, **detrazioni** in tutto o in parte **non spettanti**.

Una tipologia del tutto particolare di accertamento parziale è l'accertamento da studi di settore. Ai sensi dell'[articolo 70, commi 1 e 2, L. 342/2000](#), infatti, gli accertamenti basati sugli studi di settore vengono effettuati **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**. Conseguentemente, anche l'intervenuta definizione in acquiescenza o in adesione dei predetti accertamenti **non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'ufficio, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall'[articolo 2, comma 4, lettera a\), D.Lgs. 218/1997](#)**.

Dette disposizioni si applicano anche agli accertamenti da **parametri**.

In presenza di accertamenti parziali **non trova applicazione l'[articolo 44 D.P.R. 600/1973](#) che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* è altresì approfondito l'[accertamento integrativo](#).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >